

COMUNE DI QUINTANO

(PROVINCIA DI CREMONA)

DETERMINA N°	153
del	21.11.2023
Codice Ente	10781 6 QUINTANO

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 – PARTE STABILE E PARTE VARIABILE PREVISTA PER LEGGE (ART. 79 CCNL 16.11.2021).

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTI:

- il Testo Unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

PREMESSO CHE:

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del trattamento accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7 del Ccnl 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del Ccnl del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

DATO ATTO pertanto che le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dall'articolo 79 del CCNL del 16/11/2022 e risultano suddivise in: **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di *“certezza, stabilità e continuità”* e quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro e **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

PRESO ATTO che l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (€ 12.098,84), il quale costituisce quindi base di riferimento ai fini della costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2023;

VISTO l'art. 33, comma 2 ultimo periodo del d.l. 34/2019, per cui "Il limite al trattamento accessorio

del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

CONSIDERATO che il decreto attuativo di quanto sopra e la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, hanno chiarito che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019";

VERIFICATO che, per effetto di quanto sopra, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 non può essere adeguato in aumento, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 ma che lo stesso sarà oggetto di verifica a consuntivo sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati al 31/12/2023;

Considerato che il Comune di Quintano:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2022;
- nell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2023/2025 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- non è in stato di dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;

RITENUTO di procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 – parte stabile e parte variabile prevista per legge, nel rispetto delle norme sopracitate, tenendo conto di quanto segue:

PARTE STABILE

- Art. 79, comma 1:
 - lett. a): importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € **11.824,38**;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall'01/01/2019, per un importo complessivo di € **249,60**;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € **243,28**;
 - lett. b): € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € **253,50**;
 - lett. d): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2019/2021, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € **252,20**;

- art. 79 comma 1-*bis* differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 pari ad € 1.687,35, e tra D3 e D1 pari ad € 0,00, non avendo alcun dipendente inquadrato in tali categorie;

ATTESO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € 14.510,31 di cui risorse soggette a limite € 11.824,38;

PARTE VARIABILE

- Economie anni precedenti – quota una tantum ex art. 79, comma 1 lettera b) (Euro 84,50 pro capite), di competenza degli anni 2021 e 2022 - € 253,50 per il 2021 e € 253,50 per il 2022;
- Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile - ammonta ad € 507,00 di cui risorse soggette a limite € 0,00;

DECURTAZIONI

- riduzione a seguito di personale trasferito per scelte discrezionali - € 0,00;
- eventuale decurtazione per applicazione dell'art. 23 comma e del d.lgs 75/2017 (superamento "tetto" 2016) - € 0,00.

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2023, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006;

VISTO l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, con ulteriori risorse variabili, previa deliberazione di Giunta Comunale e nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS e alle R.S.U.;

RICORDATO che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i.;

2) di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 16.11.2021, il fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2023, nell'importo complessivo di € 15.017,31, così come segue:

PARTE STABILE

- Art. 79, comma 1:
 - lett. a): importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € **11.824,38**;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
- lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall'01/01/2019, per un importo complessivo di € **249,60**;
- lett. b): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € **243,28**;
- **lett. b)**: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € **253,50**;
- **lett. d)**: differenziali posizioni economiche da Ccnl 2019/2021, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € **252,20**;
- art. 79 comma 1-*bis* differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 pari ad € **1.687,35**, e tra D3 e D1 pari ad € **0,00**, non avendo alcun dipendente inquadrato in tali categorie;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € **14.510,31** di cui risorse soggette a limite € **11.824,38**;

PARTE VARIABILE

- Economie anni precedenti – quota una tantum ex art. 79, comma 1 lettera b) (Euro 84,50 pro capite), di competenza degli anni 2021 e 2022 - € **253,50** per il 2021 e € **253,50** per il 2022;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile - ammonta ad € **507,00** di cui risorse soggette a limite € 0,00;

DECURTAZIONI

- riduzione a seguito di personale trasferito per scelte discrezionali - € **0,00**;
- eventuale decurtazione per applicazione dell'art. 23 comma e del d.lgs 75/2017 (superamento "tetto" 2016) - € **0,00**.

3) di dare atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, così come adeguato ai sensi dell'art. 33, comma 2 ultimo periodo del d.l. 34/2019 ai fini del rispetto del limite dell'anno 2016;

4) di dare atto che la costituzione del Fondo, di parte stabile e di parte variabile prevista per legge, come operata con il presente atto, per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

5) di rendere indisponibili le somme destinate a progressioni economiche anni precedenti, indennità di comparto, nonché delle altre indennità determinate da legge;

6) di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – competenza 2023 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 L. 296/2006 e s.m.i.);

7) di dare atto che la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, con ulteriori risorse variabili, previa deliberazione di Giunta Comunale e nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

8) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS ed alle R.S.U.;

9) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione *Amministrazione Trasparente>Personale>Contrattazione Integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.



IL SEGRETARIO COMUNALE
PANZERA Dott.ssa Irene

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(Art. 183, comma 7 - art. 147-bis, comma 1 e art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000)

Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009)



IL SEGRETARIO COMUNALE
PANZERA Dott.ssa Irene